

COMUNE DI SAPRI

PROVINCIA DI SALERNO

Allegato 1

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SAPRI.

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Sapri (di seguito anche solo Gruppo o GCVPC) è iscritto nell'elenco regionale della Regione Campania con D.D. n. 41 del 28/11/2017.
2. La regolamentazione in atto viene aggiornata con il presente regolamento, il quale viene adottato nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 53 del 3 marzo 2023, serie generale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
3. Il GCVPC è un ente del terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.
4. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC.
2. Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
3. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto

dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile i sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile,

nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale o di tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, strada e numero civico);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 13.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei;
 - d) copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco. Quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018.

2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Sapri, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento, dotazione personale individuale assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 5 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5, per un periodo di 4 anni. Il coordinatore operativo viene scelto tra i volontari che siano iscritti da almeno 18 mesi al Gruppo e in possesso di comprovata esperienza pluriennale in attività di coordinamento e responsabilità o in attività connesse al settore della protezione civile ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 1/2018. Il Coordinatore non potrà appartenere a qualsiasi altra organizzazione di volontariato. È individuato a mezzo di apposito segno distintivo e ben visibile apposto sulla uniforme.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle

- specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra o i Vice Capi Squadra.
 7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
 8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le “Funzioni volontariato” delle diverse sale operative del territorio.
 9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Sapri una relazione dettagliata sull’attività svolta dal GCVPC semestralmente o ogni qual volta ne venga richiesto. E’ responsabile della manutenzione e tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate dal Responsabile di cui all’art. 16; dovrà coordinare il Gruppo sulla base delle indicazioni operative impartite dal Responsabile, sentito preventivamente il Sindaco.
 10. L’Assemblea ai sensi dell’articolo 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all’interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili e, in particolare, possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell’articolo 41, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature, dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. La sede operativa è fissata presso gli uffici del settore o area di cui all'art. 16 o in altra sede assegnata dal Comune.
3. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
4. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
5. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
6. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
7. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
8. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante il III Settore Tecnico, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2018. La Giunta comunale, con proprio atto, può assegnare i compiti e le funzioni previste dal presente regolamento ad altro settore o unità organizzativa comunale.
2. Nel bilancio del Comune di Sapri sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni e altre liberalità;
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al registro nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 n.106 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Gruppo si avvale, per il suo funzionamento, di materiale ed attrezzature di proprietà del Comune di Sapri o messe a disposizione, in comodato d'uso o donate, da enti pubblici e privati. Ogni assegnazione al volontario avviene a seguito della compilazione di apposito verbale di consegna.
6. Ogni anno l'Amministrazione comunale in apposito capitolo del PEG provvede allo stanziamento di una somma la cui destinazione è adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento. Il relativo capitolo PEG può essere finanziato anche con contributi regionali o nelle altre forme di legge.
7. Per quanto riguarda le donazioni di beni immobili o mobili a favore del Comune di Sapri per l'esclusivo uso a favore del Gruppo, anche di modico valore, si rinvia a quanto stabilito dal codice civile. I relativi beni saranno acquisiti al patrimonio del Comune secondo le forme del decreto legislativo n. 267/2000.
8. Per gli oneri da sostenersi in emergenza sono utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza ove consentito.

Art. 17 – Area o Settore responsabile della gestione amministrativa

1. Il responsabile del Settore o Area di cui al precedente art. 16 ha il compito di sovrintendere alla perfetta ed uniforme applicazione ed osservanza di quanto impartito dal Sindaco.
2. Nel tradurre in operatività quanto indicato al precedente comma 1, si avvale direttamente del coordinatore del Gruppo o dei singoli volontari, fornendo specifici ordini e indicazioni operative curando, altresì, ove non diversamente disposto, la gestione dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile.
3. Il responsabile l'esclusiva competenza in ordine alla formulazione di proposte, all'espressione di pareri di cui all' articolo 49 del decreto legislativo nr. 267/2000 nonché in ordine alla gestione del PEG relativo alla Protezione Civile.
4. Il responsabile rappresenta, altresì, il Gruppo nelle relazioni esterne con altri Enti ove non sia diversamente disposto.
5. Sono fatte salve le competenze e gli ordini impartiti dalle Autorità superiori.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni o prescrizioni comunali contrastanti con il presente regolamento cessano di produrre i loro effetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente regolamento e degli ulteriori atti di attuazione hanno efficacia di notifica ad ogni effetto di legge ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69.
3. L'appartenenza al gruppo comunale di volontari di protezione civile non fa sorgere tra il volontario e il Comune di Sapri alcun rapporto di pubblico impiego, di collaborazione o quant'altro, né dà diritto a retribuzioni di sorta per l'opera prestata.
4. I volontari iscritti al Gruppo al momento dell'adozione della deliberazione di approvazione del presente regolamento continuano nell'esercizio delle loro attività.
5. Il coordinatore operativo *pro-tempore* resta in carica fino all'elezione del nuovo coordinatore ai sensi dell'articolo 13.

Art. 19 - Rinvio dinamico

1. Qualora le norme del presente regolamento siano modificate o integrate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali, si applicano quest'ultime.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina regionale e alla vigente normativa nazionale ed europea.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.